

## **Legge federale sul prezzo fisso dei libri (LPLib)**

del 18 marzo 2011

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 103 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 20 aprile 2009<sup>2</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 20 maggio 2009<sup>3</sup>,  
*decreta:*

### **Art. 1**           Scopo

La presente legge intende:

- a. promuovere la varietà e la qualità del bene culturale libro;
- b. garantire che il maggior numero possibile di lettori abbia accesso ai libri a condizioni ottimali.

### **Art. 2**           Campo d'applicazione

La presente legge disciplina il prezzo dei libri nuovi, privi di difetti, scritti in una lingua nazionale svizzera e:

- a. editi in Svizzera;
- b. importati in Svizzera a titolo professionale; o
- c. commercializzati in Svizzera.

### **Art. 3**           Definizioni

Nella presente legge si intende per:

- a. *libro*: ogni prodotto editoriale in forma stampata e ogni prodotto combinato di cui il prodotto editoriale in forma stampata è l'elemento principale; non sono segnatamente considerati libri i giornali, i periodici, le partiture e i prodotti cartografici;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2009 3533

<sup>3</sup> FF 2009 3565

- b. *prezzo di vendita finale*: il prezzo al quale il libro è offerto all'acquirente finale in Svizzera, IVA inclusa;
- c. *acquirente finale*: chi acquista libri per fini diversi dalla rivendita;
- d. *libraio*: chi vende a titolo professionale libri ad acquirenti finali.

#### **Art. 4** Determinazione del prezzo

<sup>1</sup> L'editore o l'importatore stabilisce il prezzo di vendita finale dei libri da lui editi o importati.

<sup>2</sup> Pubblica il prezzo di vendita finale prima della prima edizione del libro o della modifica del prezzo, indicando anche la data di uscita del libro o la data della modifica del prezzo.

<sup>3</sup> Il Sorvegliante dei prezzi osserva l'evoluzione dei prezzi dei libri (art. 4 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1985<sup>4</sup> sulla sorveglianza dei prezzi). Può proporre al Consiglio federale di stabilire mediante ordinanza le differenze massime di prezzo ammesse rispetto all'estero, tenuto conto delle regioni linguistiche.

#### **Art. 5** Prezzo fisso

I librai possono vendere i libri soltanto al prezzo di vendita finale stabilito conformemente all'articolo 4.

#### **Art. 6** Sconto generale

I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita finale.

#### **Art. 7** Sconti particolari

<sup>1</sup> Sul prezzo di vendita finale possono essere accordati sconti:

- a. in caso di vendita a biblioteche pubbliche che dispongono di un budget annuo per l'acquisto di libri di:
  - 1. al massimo 500 000 franchi: fino al 10 per cento,
  - 2. oltre 500 000 e al massimo 1 000 000 di franchi: fino al 15 per cento,
  - 3. oltre 1 000 000 di franchi: sconto libero;
- b. in caso di vendita di più esemplari dello stesso libro:
  - 1. da 11 a 50 esemplari: fino al 10 per cento,
  - 2. da 51 a 100 esemplari: fino al 15 per cento,
  - 3. oltre i 100 esemplari: fino al 20 per cento;
- c. in caso di vendita in blocco di una serie di opere connesse o di prenotazione di un'opera prima della sua pubblicazione completa: sconto libero;

<sup>4</sup> RS 942.20

- d. per i libri che i club del libro vendono ai loro membri in una veste tipografica propria e a una data posteriore a quella dell'edizione originale: sconto libero.

<sup>2</sup> Tali sconti sono cumulabili con quello di cui all'articolo 6, ma non tra loro.

**Art. 8** Durata del prezzo fisso

Se un libro è stato venduto per almeno 18 mesi a prezzo fisso in Svizzera o all'estero, l'editore o l'importatore può dichiarare che il vincolo del prezzo fisso è terminato. Deve pubblicare previamente la relativa dichiarazione.

**Art. 9** Vendita a commercianti estranei al settore

Gli editori, gli importatori e i grossisti non possono rifornire a prezzi più bassi o a condizioni comunque più favorevoli i librai il cui assortimento non sia composto prevalentemente di libri.

**Art. 10** Azioni

<sup>1</sup> Chi è lesa o minacciata nei suoi interessi economici da un'infrazione agli articoli 4-9 può domandare al giudice di:

- a. proibire una lesione imminente;
- b. far cessare una lesione attuale;
- c. accertare l'illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

<sup>2</sup> Può chiedere che la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

<sup>3</sup> Può, giusta il Codice delle obbligazioni<sup>5</sup>, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell'utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.

**Art. 11** Azioni di organizzazioni

Le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2 possono essere proposte anche:

- a. dalle associazioni professionali ed economiche d'importanza nazionale o regionale autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici:
  - 1. degli editori,
  - 2. degli importatori,
  - 3. dei grossisti,
  - 4. dei librai,
  - 5. degli autori;
- b. dalle organizzazioni d'importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

<sup>5</sup> RS 220

**Art. 12** Rappresentante del settore

<sup>1</sup> Il settore designa un rappresentante incaricato di tutelare gli interessi dei suoi membri indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria.

<sup>2</sup> Il rappresentante del settore può proporre le azioni di cui all'articolo 10 capoversi 1 e 2.

**Art. 13** Tribunali arbitrali

I tribunali arbitrali permanenti specializzati nell'applicazione della presente legge devono:

- a. accettare tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria, se le parti li adiscono in base a un patto d'arbitrato valido;
- b. offrire le stesse condizioni a tutte le parti, indipendentemente dalla loro affiliazione a un'associazione di categoria;
- c. essere indipendenti dalle associazioni di categoria.

**Art. 14** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2011

Il presidente: Jean-René Germanier  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2011

Il presidente: Hansheiri Inderkum  
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 29 marzo 2011<sup>6</sup>

Termine di referendum: 7 luglio 2011

<sup>6</sup> FF 2011 2461